



Sede Provvisoria: Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 - Collegno (TO)

PI/CF: 09735650013 – Pec: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

**SCHEMA CONTRATTO - SCRITTURA PRIVATA**

**FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER LA  
REALIZZAZIONE DI UNA RETE AZIENDALE P.O.C.T. DELL'ASL  
TO3. LOTTO .....**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3** (di seguito ASL TO3) con sede  
legale provvisoria in Collegno (TO), Via Martiri XXX Aprile 30 (codice fiscale  
e partita IVA n° 09735650013) nella persona di xxxxxxxxxxxx , domiciliata ai  
fini del presente atto presso la sede legale dell'ASL TO3, nella sua qualità di  
.....dell'Azienda medesima -----

**E**

**L'Impresa** con sede legale in – Partita  
IVA - indirizzo pec: – e mail  
, nella persona del , nato a  
il - C.F. \_\_\_\_\_ - che interviene  
nel presente atto in qualità di xxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso  
la sede della medesima società,

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata autorizzata una  
procedura aperta per l'affidamento della FORNITURA IN SERVICE  
DI SISTEMI ANALITICI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE  
AZIENDALE POCT DELL'ASL TO3 suddivisa in n. 7 lotti da  
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più  
vantaggiosa, per un importo complessivo a base d'asta di €  
xxxxxxxxxxxxxxxx-----

- con deliberazione n. xxxxxx del xxxxxxxx l'A.S.L. TO3 ha aggiudicato il  
Lotto n..... all'impresa xxxxxxxxxxxx

- l'impresa ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto  
stabilito nel presente contratto, e negli atti relativi alla procedura, ivi  
compresi il capitolato tecnico prestazionale nonché gli ulteriori atti della  
procedura

- l'impresa ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € ..... con polizza  
n..... rilasciata da .....

- l'A.S.L. TO3 ha provveduto alla verifica del possesso in capo all'impresa e  
al subappaltatore dei requisiti di ordine generale previsti agli artt. 94 e 95  
del D. Lgs. n. 36/2023. Per quanto riguarda le informazioni antimafia,  
questa Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. ha inviato la  
relativa richiesta al Sistema automatizzato BDNA del Ministero degli  
Interni, pertanto il presente contratto viene stipulato sotto condizione  
risolutiva;

- L'appaltatore ha dichiarato in sede di presentazione d'offerta che  
intende/non intende ricorrere all'istituto del subappalto che sarà  
successivamente autorizzato con apposito provvedimento;

- (oppure) con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato autorizzato

il subappalto come segue: \_\_\_\_\_

- (oppure) L'appaltatore non ha ritenuto di ricorrere all'istituto del subappalto;

- L'impresa ha provveduto a sottoscrivere il patto d'integrità

- L'impresa ha trasmesso la polizza assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tutto ciò premesso e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente contratto -----

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati, i chiarimenti resi in fase di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente contratto per effetto della sua sottoscrizione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: Allegato "B" (Offerta Economica) Allegato "C" (Patto di integrità) e il D.U.V.R.I..

#### **Art. 1. OGGETTO**

Oggetto del presente contratto è la FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE AZIENDALE P.O.C.T. LOTTO .....  
occorrente all'ASL T03 alle condizioni, modalità e termini previsti nella

documentazione di gara, nell'offerta tecnica e alle condizioni economiche di cui all'offerta economica proposta dall'aggiudicatario.

## **Art. 2. DURATA**

La durata del contratto è stabilita in sessanta mesi decorrenti dalla data di collaudo dell'ultima apparecchiatura

L'ASL TO 3 si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 24 mesi; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

L'ASL TO3 si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di sei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente qualora si verifichino le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

## **Art. 3. IMPORTO CONTRATTUALE. CORRISPETTIVI**

L'importo complessivo della fornitura é di € \_\_\_\_\_, al netto dell'IVA e del costo per gli oneri finalizzati all'eliminazione di rischi di interferenze quantificati in €.....

I corrispettivi indicati nell'offerta economica (Allegato A) restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto e si intendono comprensivi di tutte le

prestazioni ed oneri indicati nel capitolato speciale con la sola esclusione dell'I.V.A.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi potranno essere aggiornati qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat FOI

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità esclusivamente dietro autorizzazione espressa dal RUP a seguito di istanza della parte interessata.

Entro il termine di trenta giorni, il RUP valuterà la richiesta, rendendo note le proprie conclusioni con apposita comunicazione scritta al fornitore. Il termine di 30 giorni è interrotto qualora il RUP ritenga mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione.

Non saranno prese in considerazione richieste di revisione prezzi presentate dal fornitore successivamente alla scadenza del contratto.

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, il fornitore abbia l'esigenza di variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari aggiudicati

#### **ART. 4 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del

contratto, l'ASL TO 3 può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, l'Azienda si riserva la facoltà di incrementare le prestazioni entro il limite del 30% dell'importo totale previsto dalla legge di gara.

#### **ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ad ogni attività necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste

Il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico prestazionale ivi inclusi i rispettivi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorative presentate ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico prestazionale; in ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto resteranno ad esclusivo carico del fornitore; il fornitore

non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda

f) non opporre all'Azienda qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;

g) manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la stipula. In particolare il Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023

Il Fornitore è tenuto a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate.

#### **ART. 6 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE**

Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano" e presso le destinazioni indicate dall'Azienda, disimballaggio, montaggio e messa in servizio. Gli imballaggi dovranno essere ritirati dal Fornitore, che dovrà smaltirli a norma di legge a meno che non ritenga di mantenerli presso propria sede per eventuali successivi ritiri (per manutenzione o a fine service).

Le apparecchiature dovranno essere consegnate e installate entro il termine previsto di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinativo, previo accordo con la struttura aziendale interessata.

L'Azienda si riserva la facoltà di indicare una data di consegna successiva.

Durante tutte le fasi di consegna, installazione e formazione, il fornitore dovrà osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, in particolare le cautele



dettate dal D.Lgs. 81/2008, al fine di garantire l'incolumità degli operatori e dei terzi sotto qualsiasi forma.

Per motivi di sicurezza non sarà in alcun caso consentito ai fornitori, corrieri o trasportatori incaricati, l'utilizzo di mezzi e attrezzature dell'Azienda sanitaria (muletti, transpallet, etc.) per lo scarico delle merci.

Le apparecchiature saranno collaudate, con le modalità previste nel capitolato tecnico prestazionale, entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di installazione, salvo diverso accordo con l'Azienda.

Il collaudo si considera positivamente superato solo se abbia dato esito positivo e le attrezzature siano risultati conformi alle prescrizioni del capitolato.

#### **AR. 7 CONSEGNA MATERIALE DI CONSUMO**

La consegna dei reattivi e del materiale di consumo deve avvenire esclusivamente a seguito di ricevimento del formale ordine di acquisto da parte dell'Azienda

Le consegne dovranno avvenire, presso la sede indicata, nelle quantità di volta in volta richieste, entro il termine di otto giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordinativo

Sul documento di trasporto dovranno essere chiaramente indicate eventuali precauzioni o avvertenze particolari da attuare per la conservazione dei prodotti inviati, così come dovranno essere indicati il lotto di produzione e la data di scadenza dei prodotti inviati. -----

Le consegne dei colli voluminosi dovranno avvenire con mezzi di trasporto dotati di sponda idraulica e la merce dovrà pervenire in imballi su pedane EUR (cm 80 x 120); l'ingombro in altezza del materiale dovrà essere max 130 cm.

Qualora le dimensioni sopra indicate non vengano rispettate, la merce potrà

essere respinta. Delle pedane con cui verranno effettuate le consegne non sarà tenuta contabilizzazione e la restituzione avverrà a discrezione delle Aziende Sanitarie. Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna.

Il Fornitore deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti

La proprietà dei materiali di consumo è trasferita all'Azienda Sanitaria dalla data di consegna nei locali dell'Azienda stessa. Restano pertanto a carico del soggetto aggiudicatario i rischi di perdita e danni conseguenti al trasporto e alla sosta in attesa dell'utilizzo, nei locali dell'Azienda Sanitaria, ad eccezione della perdita e danni a questa imputabili.

#### **ART. 8 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

Qualora, durante il periodo di durata contrattuale, l'impresa dovesse porre in commercio nuove apparecchiature e/o nuovi reattivi da considerarsi aggiornamenti tecnologici e quindi analoghi a quelli oggetto della fornitura, ma che presentano pertanto migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stessa è tenuta a proporre all'Azienda di sostituire i nuovi prodotti in sostituzione di quelli aggiudicati.

Solo a seguito di comunicazione scritta dell'Azienda, il fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione o affiancamento, alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

#### **ART. 9 SOSTITUZIONE PRODOTTI**

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti oggetto

di gara, la ditta aggiudicataria deve comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni relative alla produzione/commercializzazione dei prodotti oggetto della fornitura. Inoltre la ditta sarà tenuta al ritiro immediato di quanto presente presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria, provvedendo ad emettere nota di credito per l'importo relativo a quanto ritirato. Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere alla restituzione addebitando le spese di trasporto alla ditta fornitrice, o in alternativa provvedere alla distruzione addebitando i costi.

Qualora dovessero intervenire provvedimenti di sequestro cautelativo relativi a lotti specifici di prodotti oggetto di fornitura, la ditta dovrà provvedere al ritiro immediato del lotto in questione e alla sua sostituzione con un altro lotto regolarmente autorizzato, o ad emettere nota di credito, fatte salve eventuali diverse disposizioni emanate dalle Agenzie Regolatorie.

#### **ART. 10. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Con la stipula del contratto e per tutta la durata della fornitura, il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose o beni infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo al fornitore il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino

alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del contratto. Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ART. 11 ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

Durante tutto il periodo contrattuale, decorrente dalla data di collaudo positivi delle attrezzature, il fornitore deve garantire un servizio di assistenza tecnica full risk con le modalità ed i termini specificati nel capitolato tecnico prestazionale

#### **ART. 12. SERVIZIO DI FORMAZIONE**

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire un'adeguata formazione del personale, senza oneri economici a carico dell'Azienda, con le modalità previste dal capitolato tecnico prestazionale

#### **ART. 13 ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO ED ESECUZIONE IN DANNO**

Nel caso di inadempimento o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, è facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, l'Azienda Sanitaria respingerà la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente,

in difetto della quale l'Azienda si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori spese.

#### **ART. 14 CONTROLLI SULLE FORNITURE**

Agli effetti dei requisiti qualitativi e quantitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna non impegnerà all'accettazione l'Azienda che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quantitativa con "riserva di controllo" e la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze qualitative e/o quantitative verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e il fornitore stesso deve provvedere al ritiro e alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo. Nel caso in cui il fornitore non adempia al ritiro della merce difettosa o discordante, l'Azienda sanitaria ha facoltà, previa comunicazione al Fornitore, di procedere allo smaltimento delle stesse.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dal fornitore. Le spese per eventuali analisi qualitative saranno a carico del fornitore qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso, il fornitore deve sostituire i prodotti entro cinque giorni con altri aventi i requisiti richiesti.

L'Azienda Sanitaria non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dal fornitore.

#### **Art. 15 CORRISPETTIVI**

A fronte delle prestazioni rese, l'Azienda corrisponderà il canone di noleggio

dei sistemi, a titolo di corrispettivo per la cessione in uso dell'attrezzatura e per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione e gli importi dovuti per la fornitura di tutto il materiale di consumo occorrenti all'esecuzione degli esami richiesti.

Nel caso di proroga del contratto, successiva all'eventuale rinnovo dello stesso, il canone che verrà corrisposto sarà determinato riducendo il prezzo della quota relativa all'uso della strumentazione.

#### **ART. 16 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente all'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura e dovranno essere redatte secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d'ordine contabile dell'ASL TO3.

La liquidazione della fattura è disposta previo accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità rispetto alle prestazioni dovute. I mandati di pagamento saranno emessi nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, è quello legale. Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria Locale TO3 – Via Martiri XXX aprile n. 30 – 10093 Collegno (TO). Partita IVA: 09735650013. Il Codice Univoco Aziendale (individuabile anche sul sito

www.indicepa.gov.it) per l'invio delle fatture all'ASL TO3 è il seguente:

UF8QZ3. -----

#### Fatturazione canoni di noleggio

La fatturazione del canone di noleggio, comprensivo dei costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica, sostituzione parti di ricambio ed addestramento del personale, è effettuata con periodicità trimestrale posticipata.

La prima fattura sarà liquidata solo successivamente all'avvio con piena operatività delle attrezzature e riguarderà il periodo decorrente dal giorno dell'ultimo verbale positivo di collaudo, da indicare in fattura, alla scadenza del trimestre solare successivo (31 marzo/30 giugno/30 settembre/31 dicembre).

Le fatture successive riguarderanno il trimestre solare di riferimento.

L'ultima fattura riguarderà il periodo decorrente dal primo giorno del trimestre solare di riferimento (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre) al giorno di dismissione dell'apparecchiatura, da indicare in fattura.

#### Fatturazione materiale di consumo

L'Impresa deve presentare una fattura per ogni consegna di materiale di consumo. I quantitativi ammessi al pagamento sono quelli accertati dal magazzino dell'ASL TO3.

#### **ARTICOLO 17 - GARANZIE**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00).

La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia prestata opera a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.

La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, pena la risoluzione del contratto.

#### **ART. 18 PENALITÀ**

L'Azienda a tutela della qualità della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel capitolato e alle eventuali condizioni migliorative proposte, verifica, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, la qualità delle prestazioni effettuate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di



penali previste dal capitolato tecnico prestazionale saranno contestati per iscritto. Il fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, eventualmente supportate da idonea documentazione, entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Azienda, a giustificare l'inadempienza, si procederà all'applicazione delle penali previste nel capitolato tecnico prestazionale, cumulativamente non superiori al 10% dell'importo netto contrattuale:

Gli importi delle penali saranno dedotti dalle somme dovute al fornitore a qualsiasi titolo. Resta ferma la facoltà dell'Azienda, ai fini dell'incameramento delle penali, di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

#### **ART. 19 RISOLUZIONE**

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, l'Azienda ha la facoltà di trasmettere al fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Azienda ha la facoltà di

considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave

inadempimento. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento,

l'aggiudicatario è tenuto al risarcimento:

(i) di tutti i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, che l'Azienda

dovrà sopportare in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

(ii) di tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo

aggiudicatario. Sono inoltre dovute le penali maturate prima della

dichiarazione di risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda ha diritto di escutere la cauzione

prestata dal fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso di inadempimento, l'A.S.L. TO3 ha facoltà di procedere con il

ricorso alle prestazioni di terzi, dei servizi e forniture inseriti nel presente

capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione

delle penalità e dalla eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente

capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà

addebitato all'impresa.

#### **Art. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Azienda, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà

risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione

comunicata via pec, nei seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo

contrattuale;

- mancato superamento del collaudo delle attrezzature

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle

prestazioni affidate;

- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione dell'attività o cessione in tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali o atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023

- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta
  - nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Al verificarsi dei casi sopra elencati, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, stabilisca di volersi avvalere della clausola risolutiva e ne dia comunicazione scritta al fornitore.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Azienda non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva in caso di rilascio di informazione antimafia interdittiva. In tal caso l'A.S.L. TO3 risolverà il presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore del contratto già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Nel caso di risoluzione l'Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Agenzia il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

#### **ART. 21 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI**

Il fornitore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto. -Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta

comunicazione dovrà essere trasmessa entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti.

## **ART. 22 RECESSO**

Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà, di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nei seguenti casi:

- in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell'organizzazione funzionale e/o territoriale che abbiano incidenza nella esecuzione della fornitura, facendo venir meno la necessità della prestazione oggetto del presente contratto;
- per motivate esigenze di pubblico interesse;
- qualora nel corso della validità del periodo contrattuale diventino efficaci, relativamente alla fornitura in oggetto, Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale-S.C.R.) a condizioni economiche inferiori a cui il soggetto contraente decida di non conformarsi.

Il recesso si attua con semplice preavviso, senza che il contraente possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali lo stesso dichiara espressamente di rinunciare.

Il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, secondo il corrispettivo contrattuale pattuito.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Sanitaria. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **ART. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto al contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, pena la nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ART. 24 CESSIONE DEI CREDITI**

In applicazione della deliberazione A.S.L. TO3 463 del 31.07.2019 avente ad oggetto "Cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione e azioni connesse", l'Impresa accetta di non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso, a fronte di eventuali notifiche di cessione di credito, l'Azienda si riserva la facoltà di provvedere a notificare espresso rifiuto della cessione dei crediti entro i termini di legge.

#### **ART. 25 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI**

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria la lista

dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto. A tal fine i Codici Identificativi Gara (C.I.G.) attribuiti dall'ANAC sono i seguenti:

#### **ART. 26 TESORERIA**

La Tesoreria dell'ASLTO3 è attualmente l'Istituto bancario INTESA SANPAOLO. E' obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'ASL TO3. L'Azienda sanitaria è intestataria del seguente conto corrente: c/c bancario: Istituto bancario INTESA SANPAOLO  
CODICE IBAN: IT69 Q030 6930 8701 0000 0309 310

#### **ART. 27 DUVRI**

Fermo restando l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in particolare alle cautele dettate dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., relativamente alla sussistenza dei rischi interferenti si allega (Rif. Allegato XXX) al presente contratto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lvo. 81/08, il relativo DUVRI il quale, essendo documento "dinamico" potrà essere aggiornato tra le parti in caso se ne ravvisasse la necessità.

#### **ART. 28 OSSERVANZA MISURE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NORME**

## DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) adottato dall'ASL TO3 con deliberazione n. 82 del 31/01/2022 nonché delle norme riportate nel Codice di Comportamento di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 298 del 18.03.2024 (consultabili all'indirizzo: [www.aslto3.piemonte.it](http://www.aslto3.piemonte.it) - Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali).

### Art. 29 TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018, la ditta XXXX prende atto che il presente contratto/convenzione/accordo comporta l'assunzione del ruolo di "Responsabile del trattamento dei dati" (di seguito denominato solo Responsabile) di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto. Il Responsabile non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, preventiva e generale, dell'ASL. TO3.

2. Il Responsabile è già stato reso edotto in ordine ai suoi impegni e doveri in materia di trattamento dati per conto del Titolare (di seguito denominato Titolare) mediante apposito atto nel corso della procedura di gara.

3. Il Responsabile si impegna a prestare le garanzie sufficienti prescritte dalle norme suindicate a dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità ed in particolare, nel corso della durata del contratto, e nei limiti di natura, finalità e durata delle attività di trattamento dati, delle tipologie di dati, delle categorie di interessati, oggetto del presente appalto d in particolare il Responsabile deve:



- svolgere le attività in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e/o eventualmente giudiziari, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;
- adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche successivi, integrativi del contratto e alle indicazioni o best practices segnalate. Se richiesto dal Titolare, tali misure, definite in conformità all'art. 32 del GDPR tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento desumibili nel contratto, nonché, l'analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative e, in generale il regime operativo di sicurezza adottato, devono essere condivise formalmente con il Titolare dandone evidenza prima dell'avvio delle attività e, successivamente, ogni qualvolta viene richiesto dal Titolare;
- redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;

- non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del contratto verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del Titolare e senza aver fornito indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento stesso;
- restituire (comprese le copie) o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del contratto sulla base delle istruzioni fornite dal Titolare.

#### 4. Il Responsabile deve inoltre:

- coadiuvare ed assistere il Titolare, nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:
  - in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 12 a 22 del GDPR;
  - in materia di notifica delle violazioni all'Autorità Garante (cd. data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
- in conformità al principio di responsabilizzazione (cd. "accountability"), fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;
- informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) del Titolare in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;

- prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del Titolare o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Titolare con la massima celerità);
- richiedere preventiva autorizzazione al Titolare qualora si intenda subappaltare o trasferire a terzi – nelle forme consentite dalle normative vigenti
- specifiche attività che comportino il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporre al sub Responsabile o al soggetto terzo, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o nei suoi atti successivi ed integrativi.

5. Nei casi di cui al comma 1, è cura del Responsabile segnalare preventivamente il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà individuata quale Riferimento per intrattenere i rapporti con il Titolare in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati.

6. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile si impegna altresì a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato, non solo all'interno della propria organizzazione ma anche nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il Responsabile anche in tale eventualità, assicura

al Titolare che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

7. Nei casi di cui al comma 1, in particolare, il Responsabile è autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal Titolare o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

8. Nei casi di cui al comma 1, al Responsabile è fatto divieto di effettuare copie non autorizzate di dati e/o documenti del Titolare o di Enti Clienti e, inoltre, alla scadenza del contratto/convenzione/accordo deve essere comunicata per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato e/o documento del quale abbia effettuato lecitamente copia o conservazione.

9. Il Responsabile è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

10. Il Responsabile assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del

software di cui dispone per dare esecuzione al contratto/convenzione/accordo, nonché di tutta la documentazione del Titolare o di suoi clienti. Tali doveri di riservatezza dovranno inoltre intendersi protratti per 10 anni.

Al contempo, anche il Titolare assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione fornita dal Responsabile.

11. Nel caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, o negli atti successivi ed integrativi del contratto, o nel caso in cui il Responsabile abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del Titolare, esso sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal Titolare – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Titolare da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione.

Il Titolare potrà sempre - nel caso in cui si verifichi una tale violazione - valutarne discrezionalmente il grado di gravità; qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Titolare avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto.

### **ART. 30 RINVIO**

Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale di gara, e tutti gli atti connessi, che ha regolato la gara espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, il quale, sebbene non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente

contratto, oltre all'obbligo da parte dell'impresa contraente di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Infine l'impresa è ovviamente tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni del Capitolato.

#### **ART. 31 FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente esclusivamente il foro di Torino.

#### **ART. 32 SPESE DI CONTRATTO, REGISTRAZIONE E VARIE**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Al momento della stipula del presente contratto, l'impresa è tenuta a versare l'imposta di bollo, determinata sulla base della tabella A di cui all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi

informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al fornitore tramite posta elettronica certificata.

### **ART. 33 DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO**

Costituiscono, parte integrante e sostanziale del contratto: Allegato "B" (Offerta Economica) Allegato "C" (Patto di integrità) e il DUVRI.

Il presente contratto è formato da numero 33 articoli.

**Per l'Impresa** \_\_\_\_\_

Il Sig. \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

**Per l'Azienda Sanitaria Locale TO3**

\_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod.civ. s'intendono specificatamente approvati gli articoli:

*(Cessione dei crediti derivanti dal contratto) – (Clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.) – (Foro competente)*

**Per l'Impresa**

..... (firmato digitalmente

\*\*\*\*\*

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – autorizzazione n.1/2006 rilasciata in data 16/5/2006 – Agenzia delle Entrate – DP II Torino Ufficio Territoriale di Rivoli".